Schema di contratto per servizio di manovra in impianto di servizio ai sensi dell'Atto di Regolazione Allegato A alla delibera ART n. 130 del 30 Settembre 2019

Le parti in corsivo riguardano previsioni eventuali, da inserire quando occorra, in relazione alla fattispecie regolata.

Ove occorra aggiungere all'articolato nuovi articoli per regolare obbligazioni non previste, si consiglia di utilizzare una numerazione "bis, ter, etc.", lasciando agli articoli i numeri previsti nel presente schema, anche al fine di non modificare i riferimenti interni. Qualora, invece, risulti necessario togliere un articolo, sempre al fine di non alterare la numerazione di base, si potrà riportare l'epigrafe dell'articolo medesimo, sostituendone il testo con la dicitura "p.m.".

Si dovrà selezionare ,a seconda della tipologia del richiedente il servizio, l'opzione tra "Procedura di Interfaccia" ovvero "Protocollo Operativo", ai fini della gestione degli aspetti di sicurezza, nei punti indicati.

# CONTRATTO TRA

Mercitalia	società con	socio unic	o sogge	tta alla direzi	one e coordiname	ento
della società F	errovie dello St	ato Italian	e S.p.A	con sede le	egale e amministra	ıtiva
in	, Codice	Fiscale e F	Partita Γ	VA	, capitale so	ciale
					e, al momento d	
stipula del con	ntratto, che no	n siano in	iterveni	ıte variazioni	i del capitale soci	ale],
iscritta al Regi	stro delle Impre	ese di	al	. n	, iscritta al R.I	E.A.
al n	, la quale	interviend	e nel pi	resente contra	atto nella person	a di
	_, nato a	il	//	_, in virtù de	ei poteri al medes	imo
conferiti con p	procura a rogito	notaio _		di	Rep. n	
	del					
(di seguito, pe "OdM")	er brevità, deno	ominata "N	Mercital	ia" o "Opera	atore di Manovra	a" o

La so	ocietà,	con sede in	, via _	, iscritta al
				, PEC
(		),	per la quale	interviene nel presente
cont	ratto il	, nella sua qual	ità di	interviene nel presente;
(di se	eguito per brevità de	nominata "Societ	à")	
		PREMESS	SO CHE	
a)	di trasporto ferrov Trasporti in data	iario merci, in vir	tù di licenza ri Certificato di	S.p.A. che esercita attività lasciata dal Ministero dei Sicurezza Parte A n, anche per attività di
b)	dell'infrastruttura necessità di affidare disponibilità di o l'esecuzione del ser alla Delibera dell'A ed ai sensi dell'ar 2012/34/UE del 2012/34/UE, che l'impianto interconattività di	ferroviaria con Re il servizio di marganizzazione di rvizio, come prescutorità Regolazione t. 13 del D. Lgs Parlamento Europistituisce uno spannesso di servizio, nel quale Mercita a 2 lett i) [ovo	FI per l'orario novra ad un sog personale e ritto dall'Atto o ne Trasporti n. s. 112/2015 "A peo e del Comazio ferroviario dalia è operatore pero, se designa	contratto di utilizzo di servizio, ha ggetto che abbia adeguata mezzi di trazione, per di Regolazione allegato A 130 del 30 Settembre 2019 ttuazione della Direttiva siglio del 21 Novembre europeo unico", presso i, adibito ad del servizio di manovra ai tta dal "Gestore Unico"

Tutto ciò premesso

Mercitalia e la Società, di seguito congiuntamente denominate anche "Parti" ovvero ciascuna singolarmente "Parte", convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

# Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse al presente contratto e i documenti allegati allo stesso (di seguito "Allegati") ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Le disposizioni contenute negli articoli del contratto prevalgono su quelle contenute negli Allegati.

#### **ARTICOLO 2**

# Definizioni

2.1	In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in epigrafe, nelle premesse ed in altre pattuizioni del presente contratto nonché nell'Atto di Regolazione allegato A alla Delibera dell'Autorità Regolazione Trasporti n. 130 del 30 Settembre 2019 e nell'art. 3 del D. Lgs. 112/2015, ai fini dello stesso, i termine e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso convenuto per ciascuno di essi, nei paragrafi da 2.2 a 2
2.2	

[indicare i termini maggiormente presenti nel contratto dandone una definizione esaustiva, non contraddittoria e di univoca interpretazione, partendo dalle definizioni elencate all'art. 2 nel format di contratto di manovra allegato al Capitolo 5 del PIR RFI ed. vigente]

# **ARTICOLO 3**

# Oggetto del contratto

Alle condiz	zioni e m	odalità prev	viste dal pre	sente conti	atto, la Societ	à affida a
Mercitalia,	che acc	etta, il ser	vizio di ma	anovra (di	seguito, nel	presente
contratto,	per	brevità	indicato	come	"Servizio")	presso
		[indica	re l'ambito	territorial	e del servizio]	, secondo
	1	1 1 1 1 1 1 1	. 1 " ~	. 1 -		
il programi	ma e le n	iodalitä ind	icate nel "C	apitolato T	l'ecnico Organ	iizzativo"
	Mercitalia, contratto,	Mercitalia, che acc contratto, per	Mercitalia, che accetta, il ser contratto, per brevità[indicate]	Mercitalia, che accetta, il servizio di ma contratto, per brevità indicato [indicare l'ambito	Mercitalia, che accetta, il servizio di manovra (di contratto, per brevità indicato come [indicare l'ambito territorial	Alle condizioni e modalità previste dal presente contratto, la Societ Mercitalia, che accetta, il servizio di manovra (di seguito, nel contratto, per brevità indicato come "Servizio")  [indicare l'ambito territoriale del servizio]  il programma e le modalità indicate nel "Capitolato Tecnico Organi

	"Protocollo Operativo/Procedura di Interfaccia" (di seguito per brevità anche "PO"/"£PI"), rispettivamente allegati sub 1 e sub 2 al presente contratto
	In dettaglio il Servizio consiste nelle seguenti attività:
	1);
	2)
	[Indicare in maniera precisa e analitica le attività, evidenziando opportunamente quelle inerenti alla sicurezza, comprendendo come minimo i servizi descritti alla Misura 12.4 dell'Atto di Regolazione ART citato in premesse]
3.2	Ai fini del presente contratto, il Servizio comprende le seguenti attività accessorie:
	3);
	4)
	[Indicare in maniera precisa e analitica le attività accessorie necessarie all'esecuzione del contratto]

# Programmazione - Modalità di esecuzione e gestione del Servizio

- 4.1 La programmazione, le attività di dettaglio, i termini, le modalità di gestione ed il luogo di esecuzione del Servizio, sono elencate nel CTO e nel PO allegati.
- 4.2 Le Parti prevedono un volume di produzione dei servizi pari a ..... coppie di treni/ anno.
- 4.3 Il presente contratto potrà formare oggetto di modifica, da concordarsi tra le Parti, qualora nel corso di esecuzione del contratto medesimo dovessero intervenire variazioni al previsto volume di produzione dei servizi nella misura di +/- il 10%.

#### **ARTICOLO 5**

Controllo del Servizio e della qualità delle prestazioni

- 5.1 L'Operatore di Manovra si impegna a garantire che la qualità del Servizio oggetto del presente contratto sia pienamente conforme alle prescrizioni riportate nel CTO e nel PO allegati.
- 5.2 La Società avrà il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive, al fine di accertare la rispondenza del Servizio fornito da Mercitalia alle condizioni e specifiche del presente contratto e relativi allegati, nonché l'idonea organizzazione aziendale e di valutare il rispetto, da parte dello stesso OdM, delle prescrizioni di qualità e grado di efficienza dell'organizzazione per la qualità.
- 5.3 Dell'effettuazione dei controlli sarà informato il Responsabile di contratto nominato da Mercitalia, di cui al successivo art. 12, che avrà facoltà di presenziarvi direttamente o a mezzo di propri incaricati.
- 5.4 Al fine della verifica dell'andamento delle prestazioni di servizio i Responsabili di contratto, di cui al successivo art. 12, si incontreranno con frequenza almeno trimestrale al fine di trovare, nel rispetto dei reciproci interessi, adeguata soluzione agli eventuali problemi gestionali che dovessero sorgere durante l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

#### Autorizzazioni

- 6.1 La Società dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., iscrizioni presso Registri/Albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto di sua competenza, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
- 6.2 La Società darà immediata comunicazione a Mercitalia qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad essa non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l'esecuzione del Servizio. In tal caso Mercitalia avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.

# Disposizioni in materia di Sicurezza dell'esercizio - Protocollo Operativo/Procedura di Interfaccia

7.1 I rapporti tra Mercitalia e la Società per la gestione operativa delle attività connesse alla sicurezza dell'esercizio sono dettagliatamente disciplinati nell'apposito Protocollo Operativo/Procedura di Interfaccia.

#### ARTICOLO 8

# Obblighi della Società

- 8.1 La Società si impegna a rispettare quanto previsto dal Protocollo Operativo/Procedura di Interfaccia ai fini di sicurezza allegato/a al presente contratto.
- 8.2. La Società è responsabile degli accertamenti previsti relativamente al materiale rotabile ed alla conformità del carico rispetto alle normative vigenti; è altresì responsabile delle prescrizioni tecniche da fornire al treno nonché delle informazioni da fornire a Gestore dell'Infrastruttura per il corretto svolgimento delle operazioni di rispettiva competenza.
- 8.3. La Società si impegna a rispettare termini, modalità e procedure previste nel CTO e nel Protocollo Operativo/Procedura di interfaccia al fine di permettere un corretto svolgimento del Servizio di Manovra.
- 8.4. La Società si impegna a nominare ed a comunicare a Mercitalia entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il proprio Responsabile di Contratto ai sensi del successivo articolo 12.3).
- 8.5. La Società si obbliga a fornire a Mercitalia i necessari accordi con il/i Gestore/i dell'impianto di servizio interessato (se diverso dall'OdM) in ordine al ricevimento dei treni. La non accettazione di responsabilità sulla merce da parte del Gestore dell'impianto di servizio non potrà mai implicare assunzione di responsabilità alcuna dell'OdM sulla merce stessa.

#### **ARTICOLO 8-bis**

# Misure minime di sicurezza informatica

8-bis.1 La Società garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto del presente contratto.

# 8-bis.2 A tal fine, si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
  - 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
  - 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
  - 3. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
  - 4. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
  - 5. garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
  - 6. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);

- 7. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
- 8. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
- 9. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
- 10. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
- 11. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 331.6360190, o scrivendo all'indirizzo mail security incident@fsitaliane.it;
- c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
- d) consentire l'accesso del personale incaricato da Mercitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- 8-bis.3 In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Mercitalia avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale

facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

#### ARTICOLO 8-ter

# Obblighi dell'Operatore di manovra

8-ter.1 Mercitalia si impegna ad eseguire il Servizio con un sistema in termini di struttura, mezzi e personale adeguato a rispondere alle esigenze di produzione del servizio richiesto dalla Società, in conformità all'Allegato 1 (CTO) e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2 (Protocollo Operativo/Procedura di Interfaccia).

8-ter.2 In particolare si impegna a:

- a) trattare tutte le richieste di servizi di manovra che la Società avanzerà nell'arco di validità del presente contratto, evadendo le stesse compatibilmente alla tempistica per il rilascio delle tracce, associate al servizio di manovra, richieste nel contempo al Gestore della Rete;
- b) eseguire il servizio di manovra nel rispetto della normativa vigente e secondo i termini, modalità e procedure previste dalle Delibere ART e dai provvedimenti ANSF vigenti ed applicabili al Servizio;
- c) effettuare il servizio richiesto con la massima cura, perizia e diligenza;
- d) individuare e comunicare alla Società il nominativo del Responsabile di Contratto per la gestione delle attività operative;
- e) assicurare che il suddetto Responsabile garantisca la pronta reperibilità;
- f) comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi incidente od inconveniente di esercizio in corso durante l'espletamento delle attività di manovra per i treni della stessa. Eventuali valutazioni circa la responsabilità saranno effettuate in contraddittorio.
- 8-ter.3 L'OdM sarà responsabile per ogni danno causato alla merce, all'IF o a terzi nell'esecuzione delle manovre affidate al medesimo, qualora il danno sia imputabile esclusivamente all'OdM. In caso di danneggiamento, perdita o ritardo nella consegna della merce, egli sarà responsabile nei casi e limiti previsti dalla COTIF-CIM Appendix B alla COTIF 1999.

# **ARTICOLO 8-quater**

# Obblighi di garanzia dei livelli di qualità del servizio

(Misura 12.2 di cui all'Atto di Regolazione allegato A alla Delibera dell'Autorità Regolazione Trasporti n. 130 del 30 Settembre 2019).

8-quater.1 Prima dell'avvio del servizio, e in occasione dell'attivazione di ciascun orario di servizio e di variazioni che abbiano un impatto significativo sull'organizzazione degli impianti di servizio, l'operatore del servizio di manovra redige e aggiorna (in collaborazione con i richiedenti servizi, il GI, altri eventuali operatori di impianto), sulla base degli accordi con il Gestore dell'Infrastruttura sugli orari di arrivo e partenza dei convogli da e per l'impianto/gli Impianti di servizio di cui al CTO, un documento di programmazione in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità.

Il documento di programmazione dovrà essere redatto con opportuno coinvolgimento del gestore dell'impianto di servizio (se diverso dall'OdM), evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli. D'intesa con i richiedenti i servizi ed il Gestore dell'Infrastruttura, l'OdM dovrà provvedere a individuare tre fasce orarie (punta, media e morbida) che identificheranno l'impianto in relazione al traffico programmato durante la giornata.

8-quater.2 Ai sensi dell'articolo 8-ter del contratto, l'OdM deve garantire il rispetto di quanto pianificato nel documento di programmazione, svolgendo le operazioni di propria competenza al fine di garantire il trasferimento dei convogli nell'impianto per lo scarico della merce nei tempi stabiliti, ovvero l'estrazione degli stessi ed il posizionamento nei binari di stazione per la partenza come da orario programmato.

8-quater.3 Operazioni funzionali all'introduzione del convoglio nel Terminal

L'operatore di servizi di manovra si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni finalizzate all'introduzione del treno verso l'impianto di destinazione entro un tempo massimo di 15':

- rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;
- rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione o, nel caso l'arrivo reale del treno sia successivo al predetto orario indicato nel documento di programmazione, rispetto all'orario di arrivo reale del treno, in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:
  - o 15' nelle fasce orarie di punta;
  - o 30' nelle fasce orarie medie;
  - o 60' nelle fasce orarie di morbida;
- rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di ritardo superiore alle predette soglie ma tale comunque da consentire che il treno sia messo a disposizione dell'operatore del servizio di manovra entro l'orario previsto di avvio del servizio stesso;
- 8-quater.4 In occasione delle operazioni funzionali all'estrazione del convoglio dall'impianto e al successivo piazzamento in stazione, l'operatore di manovra si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni volte all'estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel documento di programmazione;
- 8-quater.5. Per le tracce non presenti nel documento di programmazione, preventivamente concordate tra richiedenti servizi e operatore del servizio di manovra in collaborazione con RFI e gli altri operatori di impianto interessati, l'operatore del servizio di manovra si obbliga ad avviare le operazioni di manovra entro un massimo di 60' dall'arrivo del convoglio nella stazione di destinazione, ovvero dal termine delle operazioni di messa a disposizione del convoglio nell'impianto (per le operazioni propedeutiche alla partenza).

#### Durata del Contratto

9.1	Il presente contratto ha durata di () a decorrere dalla data d
	consegna del Servizio – da effettuarsi entro il/ – la quale sarà fatta
	risultare da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio fra le Parti.

- 9.2 La Società si riserva la facoltà cui Mercitalia si riserva di acconsentire di disporre la proroga del presente contratto ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) [anni o mesi]. La facoltà potrà essere esercitata, con preavviso di almeno \_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R.
- 9.3 Il contratto è subordinato al permanere in capo all'Operatore di Manovra della titolarità del diritto esclusivo del servizio di manovra ferroviaria nell'impianto/impianti di cui al CTO: in mancanza di tale presupposto il contratto si intenderà automaticamente caducato con efficacia ex nunc.

# Responsabilità per danni delle Parti

- 10.1 La Società assume l'esclusiva responsabilità in ordine all'esecuzione del presente contratto, manlevando e tenendo indenne Mercitalia dalle pretese di terzi che affermino di aver subito danni per effetto, anche indiretto, dell'inadempimento delle proprie obbligazioni stabilite dal presente contratto e dagli allegati, in esecuzione del Servizio e degli eventuali servizi aggiuntivi.
- 10.2 La Società si impegna ad adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari ad evitare di arrecare danno al personale e ai beni di Mercitalia e delle altre Società del Gruppo F.S.
- 10.3 Resta inteso che per i danni subiti dalla Società per effetto del mancato rispetto da parte dell'OdM delle obbligazioni di cui al precedente art. 8-quater, le penali stabilite al successivo articolo 15 saranno il solo ed esclusivo rimedio.

#### **ARTICOLO 11**

# Coperture assicurative delle Parti

11.1 Entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del presente Contratto la Società presenterà idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, all'uopo stipulata ovvero già in suo possesso.

11.2	La polizza di assicurazione di cui al precedente paragrafo, stipulata con
	primaria Compagnia di Assicurazione, ed efficace per tutto il periodo di durata
	del presente atto, comprese eventuali proroghe, con un massimale non
	inferiore a €(Euro/00) per sinistro e
	per anno, dovrà in ogni caso contenere l'obbligo di tenere indenne la Società
	da quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
	legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a
	terzi per morte, lesioni e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in
	conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione all'esecuzione del
	presente contratto.

- 11.3 La polizza di assicurazione di cui al precedente paragrafo 11.1 deve prevedere espressamente che sono considerati terzi anche:
  - Mercitalia e i propri dipendenti;
  - le Società del Gruppo FS e i propri dipendenti o Agenti, nonché altri Soggetti e loro dipendenti che eseguono prestazioni nello stesso luogo;
  - i proprietari delle merci trasportate.
- 11.4 La polizza di assicurazione di cui al precedente paragrafo 11.1 dovrà inoltre contenere i seguenti obblighi a carico della Compagnia di assicurazione:
  - la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società del Gruppo FS e dei loro dipendenti;
  - la notifica a Mercitalia a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, del mancato pagamento delle rate di premio, ferma l'operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo Mercitalia avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto alla Società;
  - non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza comunicarlo a Mercitalia.
- 11.5 OdM dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa RCT e RCT-O per un massimale annuo complessivo di Euro\_\_\_\_\_\_\_,00

(\_\_\_\_\_milioni/00), a copertura anche dei servizi oggetto del presente contratto.

OdM fornirà alla Società, se richiesto, copia degli estratti delle proprie polizze RCT e RCT-O, afferenti il servizio prestato.

#### **ARTICOLO 12**

# Rapporti tra le Parti

- 12.1 Le Parti si impegnano a collaborare per risolvere qualsiasi problematica legata all'attuazione del presente contratto e per valutare interventi migliorativi relativamente alla qualità del servizio ed all'ottimizzazione del processo.
- 12.2 Mercitalia e la Società, ciascuna per parte sua, si impegnano a indicare un proprio Referente del Protocollo Operativo/Procedura di interfaccia ("Referente PO/I" ovvero "RPO/I").
- 12.3 Mercitalia e la Società, ciascuna per parte sua, si impegnano a indicare un proprio Responsabile di contratto ("Responsabile di contratto"). I Responsabili di contratto di Mercitalia e della Società, coadiuvati ove necessario dai Referenti PO, si incontreranno periodicamente per:
  - valutare l'andamento delle attività da un punto di vista quantitativo;
  - analizzare eventuali aree critiche e decidere le necessarie azioni correttive;
  - concordare modifiche alle regole operative, alle tempistiche ed ai sistemi informativi.
- 12.4 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il nominativo del proprio Responsabile di contratto prima della data di inizio del Servizio. Le Parti si impegnano altresì a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo, nel caso di sostituzione del Responsabile di contratto.
- 12.5 La Società riconosce al Responsabile di contratto di Mercitalia, come alla persona da questi delegata, la piena facoltà di eseguire verifiche ispettive negli Impianti in cui svolge le attività previste dal presente contratto, al fine di verificare la corretta applicazione del presente contratto e verificare la correttezza e la veridicità dei dati.

#### **ARTICOLO 13**

# Corrispettivi

13.1	nell'Allegato 3.
13.2	I corrispettivi di cui all' elenco prezzi allegato al presente Contratto, sono redatti e pubblicati da Mercitalia in aderenza ai criteri tariffari definiti dall' Autorità di Regolazione Trasporti e dal D. lgs 112/2015.
13.3	L'importo presunto del presente contratto è valutato in € (euro/00) IVA esclusa, di cui € (euro/00) al netto del ribasso d'asta, per le prestazioni contrattuali [se pertinente: , ed € (euro/00) per costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze].
	ARTICOLO 14
	Invariabilità dei prezzi
14.1	I corrispettivi indicati nel precedente articolo 13 saranno invariabili e nor soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto al paragrafo seguente.
14.2	I corrispettivi di cui all'Allegato 3 saranno revisionati in relazione alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Il primo aggiornamento avverrà a partire da
	ARTICOLO 15
	Penali
	(Misura 12.2 Atto di Regolazione allegato A alla Delibera dell'Autorità Regolazione Trasporti n. 130 del 30 Settembre 2019)
15.1	In caso di inadempienze dell'OdM agli obblighi di cui al precedente articolo 8 quater, l'OdM sarà obbligato alla corresponsione alla Società, a titolo di penale di una somma pari ad una percentuale del corrispettivo previsto per l'operazione di manovra pari al% [Nota: in ogni caso non inferiore a

10%]. Nessun addebito può essere imputato all'OdM nel caso di ritardi in arrivo del materiale rotabile da manovrare nella stazione di destinazione superiori ai ritardi indicati all'art. 8-quater.3, nel caso di ritardi nella messa a disposizione del convoglio per l'estrazione dall'impianto, ed in ogni caso in cui l'operatore di manovra dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del medesimo.

- 15.2 Mercitalia potrà applicare nei confronti della Società le seguenti penali:
  - per ogni inosservanza degli obblighi e degli adempimenti posti a suo carico dal contratto e dal CTO: Euro\_\_\_\_\_
  - per ogni inosservanza delle prescrizioni di cui al Protocollo Operativo/Procedura di Interfaccia ai fini della sicurezza: Euro\_\_\_\_\_

L'applicazione delle penali così determinate sarà comunicata alla Società per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R ed i corrispondenti importi saranno fatturati unitamente alle somme mensilmente dovute a Mercitalia a titolo di corrispettivo per il Servizio.

15.3 In ogni caso, il cumulo delle penali sopra indicate al par. 15.2 non potrà superare il 20% (venti per cento) dell'importo presunto del contratto, di cui al precedente art. 13, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal successivo art. 23.

#### **ARTICOLO 16**

#### Variazioni dei servizi

16.1 Qualora nel periodo di durata del presente contratto, esigenze di riorganizzazione della Società comportino la fusione, lo spostamento e/o l'eliminazione di impianti, ovvero la necessità di estendere il Servizio ad altri impianti originariamente non previsti, la stessa Società provvederà a darne comunicazione scritta all'OdM, con congruo anticipo.

#### **ARTICOLO 17**

Termini e modalità di pagamento

17.1 A fronte del Servizio effettuato, i Responsabili di contratto congiuntamente emetteranno alla fine di ogni mese solare di vigenza contrattuale un rendiconto, corredato della documentazione dettagliata delle attività svolte nell'arco del mese di riferimento, sulla base del quale Mercitalia provvederà ad emettere la fattura.

[se applicabile alla Società cliente: Tale fattura dovrà riportare l'annotazione "operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72".]

Per effetto della Legge n. 205 del 27/12/2017 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30/04/2018, a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni di cessioni di beni, di forniture e di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano (cfr. art. 1, commi 916 e 917 della predetta legge).

Per quanto sopra, in ottemperanza agli obblighi soprarichiamati, Mercitalia dovrà emettere, e la Società dovrà ricevere, a partire dal 1° gennaio 2019, le fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettronic	che in formato 2	XML dovranno riportare, oltre al codic
destinatario imposta	ato con "	" (i seguenti campi:
•		;
•		
N.B. Tale modalità	di trasmissione d	ella Fattura è da intendersi obbligatoria.
Tale fattura dovrà e	ssere intestata a:	
	Via/Piazzo	a
Partita IVA		

- 17.2 In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_nta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
- 17.3 In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti a Mercitalia interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino all'effettivo pagamento, Mercitalia, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva di cui al successivo art. 23, avrà la facoltà di sospendere *ex* art. 1460 c.c. l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.

	[Se pertinente: L'importo di € _	(euro	/00) per costi della
	sicurezza non soggetti a ribasso	o d'asta, di cui al prece	dente art. 13.3, verrà
	corrisposto][r	nodalità da definire in	sede di formulazione
	dei singoli contratti].		
17.4	A tal fine i pagamenti verranno e a Mercitalia S.p.A.:	effettuati sul seguente Co	onto corrente intestato
	cod. IBAN	, acceso presso	;
17 5	I pagamenti di cui sopra sarar	no eseguiti mediante l	bonifico bancario sul

17.5 I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

#### **ARTICOLO 18**

#### Disposizioni in materia di sicurezza

- 18.1. L'OdM s'impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della legislazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria e delle norme, direttive, decreti e standard tecnici emanati dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.
- 18.2 L'OdM è tenuto ad osservare ed a far osservare al proprio personale per l'esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni, di sicurezza e di igiene del lavoro.
  - [se pertinente: L'OdM si impegna altresì a cooperare alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed a comunicare tempestivamente all'IF e al proprietario/gestore degli ambienti di lavoro i rischi introdotti].
- 18.3. La Società, oltre a garantire anche per conto del proprio personale il rispetto di tutte le norme, disposizioni, prescrizioni di legge per l'esecuzione del

servizio, si impegna a comunicare particolari precauzioni che dovessero essere adottate in funzione del contesto di riferimento, della tipologia di merci e di quant'altro necessario e/o opportuno per l'esecuzione del presente contratto.

# **ARTICOLO 19**

#### Sistemi informativi

- 19.1 Ai fini della corretta gestione delle attività di cui al presente contratto, Mercitalia e la Società si impegnano ad effettuare lo scambio dei dati con modalità informatiche che verranno concordate e definite mediante opportuno scambio di corrispondenza tra le Parti. Tali modalità potranno prevedere anche l'accesso diretto da parte della Società al sistema informatico di Mercitalia per l'acquisizione e l'inserimento dei dati relativi agli eventi rilevanti.
- 19.2 In caso di eventi che pregiudichino la normale operatività del suo Sistema Informativo, la Società si impegna a fare quanto necessario per provvedere, nel più breve tempo possibile, a ristabilire il normale funzionamento e ad assicurare la continuità delle informazioni e dell'operatività del sistema con supporti cartacei.
- 19.3 La Società si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a preservare le informazioni relative alle attività oggetto del presente contratto inserite nel proprio Sistema Informativo.

#### **ARTICOLO 20**

# Divieto di cessione del contratto

20.1 È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni.

#### **ARTICOLO 21**

# Copertura assicurativa

- 21.1 L'OdM dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa RCT e RCT-O per un massimale annuo complessivo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), a copertura anche dei servizi oggetto del presente contratto.
- 21.2 L'OdM fornirà alla Società, se richiesto, copia degli estratti delle proprie polizze RCT e RCT-O, afferenti il servizio prestato.

#### Recesso

- 22.1 Mercitalia si riserva la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal presente contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto medesimo, dandone comunicazione alla Società a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.
- 22.2 Il termine di cui al paragrafo precedente si intende decorrente dalla data di ricezione di detta PEC ovvero raccomandata A/R.
- 22.3 Qualora Mercitalia eserciti la propria facoltà di recesso, la Società sarà tenuta a pagare soltanto i servizi effettivamente effettuati, mentre è escluso il diritto della Società ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso.
- 22.4 Nel caso in cui un'eventuale riorganizzazione, secondo quanto previsto al precedente art. 16, comporti l'estensione del Servizio ad altri impianti originariamente non previsti, Mercitalia ove non intenda adeguarsi ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione alla Società a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.

#### **ARTICOLO 23**

# Clausola risolutiva espressa

23.1 Mercitalia ha facoltà di risolvere il presente contratto, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente contratto, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti situazioni:

- ritardo superiore a giorni 15 (quindici) rispetto al termine per i pagamenti delle fatture di cui al precedente articolo 17.3, per più di\_\_\_\_ volte nell'arco della vigenza del contratto;
- perdita delle autorizzazioni di cui al all'art. 6 "Autorizzazioni";
- in caso di violazioni gravi e/o ripetute di quanto previsto all'art. 8 "Obblighi della Società";
- l'ammontare delle penali di cui al precedente articolo 15.2 raggiunga il limite massimo del 20% dell'importo complessivo presunto del presente contratto;
- mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 25 "Trasparenza Prezzi";
- in caso di violazione di quanto previsto all'art. 26 "Codice etico Gruppo FS";
- intervenuta emanazione nei confronti della società di un'informativa interdittiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- 23.2 La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R, e comporta il diritto di Mercitalia di agire a tutela dei propri diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'eventuale ulteriore danno.

# Responsabili dell'esecuzione del contratto

La	Società	nomina,	quale	Respon	nsabile	dell'esecuz	zione	del	contratto
			,[NC	OTA: in	dicare n	ominativo,	indiri	zzo, te	elefono, fax
e-mail] il quale assicura la regolare esecuzione del contratto,.									
		pito, il Re avvalersi di				one del con legato.	tratto	per	conto della
Mer	citalia	nomina		uale tel.	Resp	onsabile indiriza			contratto,
cert	ificata (PI	EC)		@				-	esercizio di
tutte	e le facolt	à e poteri p	revisti d	al prese	nte cont	ratto.			

Per tale compito il Responsabile del contratto per conto di Mercitalia potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.

#### **ARTICOLO 25**

# Trasparenza prezzi

- 25.1 La Società, espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti e a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 25.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del paragrafo precedente, ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa della Società medesima, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall'albo fiduciario, ove esistente.

# **ARTICOLO 26**

# Clausola di Integrità

26.1. Mercitalia gestisce i rapporti e gli affari riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n.

231/2001 e s.m.i. ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

# 26.2 La Società dichiara e garantisce:

- (a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato all'indirizzo Italiane ("Codice Etico"), pubblicato internet http://www.fsitaliane.it, FS", sottosezione sezione Gruppo "Il "Governance", sottosezione "Codice Etico", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet \_\_\_\_\_\_, che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all'indirizzo internet <a href="http://www.fsitaliane.it">http://www.fsitaliane.it</a>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
- 26.3 La Società dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Mercitalia nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.
- 26.4 La violazione da parte della Società di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231 di Mercitalia e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi

e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 23 (Clausola risolutiva espressa).

26.5 La Società prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet

, ovvero [NOTA: eliminare frase precedente in celeste se la Società non dispone della piattaforma] secondo le modalità e tramite i canali indicati nella Parte Generale del Modello 231 di Mercitalia

#### **ARTICOLO 27**

# Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui sopra viene assolto da Mercitalia mediante pubblicazione nella sezione [inserire sezione] del sito istituzionale [inserire sito istituzionale o portale acquisti della Società in cui è pubblicata l'informativa] e dalla

Società mediante [chiedere alla Società di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati].

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

# **ARTICOLO 28**

# Controversie, Foro competente e diritto applicabile

28.1 Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di \_\_\_\_\_\_Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

#### **ARTICOLO 29**

# Spese, imposte e tasse

- 29.1 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
- 29.2 I tributi fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico delle Parti, secondo le disposizioni di legge vigenti.
- 29.3 Le spese relative al presente contratto sono interamente a carico della Società.
- 29.4 Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa ai sensi del disposto dell'art. 40 del citato Testo Unico.

#### **ARTICOLO 29 bis**

# Domicilio della Società

Ag	li effetti an	ımir	iistrativi, gii	ıdiziari e fisca	li, la Società	i dichiara	il p	roprio domic	cilic	
in			_, via	, con l'intesa che ove questo venis						
a	mancare,	il	domicilio .	s'intenderà	trasferito	presso	il	Municipio	di	
				ARTICC	DLO 30					
				Alleg	gati					
30.		_	ti al presen seguentiall	te contratto	e ne costi	tuiscono	pa	rte integrant	te e	
	Allegato	1:	Capitol	ato Tecnico C	Organizzativ	o (CTO)	);			
	Allegato	2:	Protoco	llo Operativo	/Procedur	a di Inter	facc	ia (PO/PI)		
	Allegato	3:	Corrisp	ettivi						
	Allegato	o 4:	- 1	nente: Docun all'impianto			utaz	zione dei Ri	sch	
	Tove ne	cessa	ario, aggiun	gere altri all	egatil					